

RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

L'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 disciplina un procedimento di **revisione straordinaria delle partecipazioni societarie** detenute dalle pubbliche amministrazioni, che si affianca, *a tantum*, a quello periodico, imposto annualmente dall'art. 20. La norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del Decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2. In particolare sono definite società indirettamente detenute, oggetto del predetto art. 24, le partecipazioni detenute dall'Amministrazione per "il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" (art. 2, comma 1, lett. g)).

L'art. 24 impone, quindi, che il processo di revisione straordinaria investa le seguenti tre macro categorie:

- 1) **Società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto.** Il comma 1 dispone che *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in tali società"*. Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti Pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016.

Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi "per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

- 2) **Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2.** La norma prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre, vanno evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, il comma 2 prescrive che l'atto deliberativo debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e , in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.
- 3) **Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.** La previsione in discorso introduce un collegamento fra i parametri che presidiano la revisione straordinaria e quelli che informano la razionalizzazione periodica annuale, prevista dall'art. 20. In virtù di ciò, anche la revisione straordinaria deve valutare:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quello costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4.

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 24 prescrive che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o assoggettate alle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 ovvero ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Rispetto al procedimento di revisione straordinaria, il comma 2 dell'art. 24 precisa che, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014 (Regioni, Enti locali, Camere di commercio, Università e Autorità portuali), che hanno già adottato un piano di razionalizzazione delle società partecipate, basato su parametri simili, entro il 30 aprile 2015 (nonché effettuate le conseguenti azioni esecutive entro il 31 dicembre 2015, e relazionato in merito agli organi di controllo entro il 31 marzo 2016), il descritto procedimento di revisione straordinaria ne costituisca un aggiornamento, fermi restando le novelle normative introdotte ed i termini previsti. A tal proposito la Giunta Comunale ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie con deliberazione n. 22 in data 27/03/2015 ad oggetto "Atto ricognitivo società partecipate dal Comune di Fontanella. Mantenimento delle partecipazioni" e con deliberazione n. 18 in data 31/03/2016 ha approvato la relazione conclusiva del sindaco sul processo di razionalizzazione, la relazione è stata inviata alla Corte di Conti, Sezione della Lombardia in data 08/04/2016 prot. 3163

L'atto di ricognizione e dei relativi esiti rappresenta l'aggiornamento del Piano di cui sopra, tenuto conto dell'innovato quadro normativo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e successivi modificazioni ed integrazioni. La stessa sarà trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Sezione Lombardia, nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016.